

12 LUG. 2019



STATUTO C.A.R.S. ODV

(Centro di Accoglienza e di Recupero Sociale)

ART. 1 Denominazione e sede

1.1 È costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Organizzazione di Volontariato «C.A.R.S. ODV» (Centro di Accoglienza e di Recupero Sociale) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

1.2 «C.A.R.S. ODV» ha sede in via San Michele, 1 - 37141 - Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Statuto

2.1 «C.A.R.S. ODV» ha durata illimitata, è disciplinata dal presente Statuto che costituisce la regola fondamentale di comportamento della organizzazione stessa, non ha fini di lucro neanche indiretto ed agisce nei limiti del D.lgs 117/17, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 Finalità

3.1 «C.A.R.S. ODV» non ha scopo di speculazione privata e si ispira ai principi universali della solidarietà umana, della fraternità e dell'amore soprattutto per i più deboli ed intende valorizzare il ruolo della famiglia come nucleo fondamentale della comunità.

3.2 In particolare «C.A.R.S. ODV» esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: art.5 D.lgs 117/17 lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,

e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

3.3 A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a. l'informazione e la sensibilizzazione intorno alle problematiche delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

b. la collaborazione e la partecipazione ad iniziative volontarie od istituzionali in ordine ai problemi di cui ai punti a) e b);

c. in particolare si occupa della promozione e la conduzione diretta di attività rivolte alle persone con disabilità e a giovani in situazione di disagio sociale a carattere continuativo o periodico con finalità ricreative, assistenziali, di recupero sociale e di sostegno alle loro famiglie;

3.4 «C.A.R.S. ODV» può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo



criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

3.5 «C.A.R.S. ODV» può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 4 Ammissione

4.1 Possono aderire a «C.A.R.S. ODV» solo le persone fisiche.

4.2 L'adesione a «C.A.R.S. ODV» è libera e volontaria, comporta l'accettazione dello Statuto da parte di coloro che si sono già impegnati con la propria personale disponibilità nelle attività che vengono promosse e possono aderirvi i genitori o i tutori o gli amministratori di sostegno delle persone con disabilità, le persone con disabilità stesse e chiunque intenda impegnarsi nelle attività promosse dall'Organizzazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Gli associati entrano a far parte

dell'OdV mediante iscrizione in apposito registro, l'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa richiesta personale.

4.3 Il Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 1 D.lgs 117/17, entro dieci giorni deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

4.4 Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che alla prima sua successiva convocazione delibererà sulle domande non accolte.

4.5 I neo associati iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea.

ART. 5 Definizione di volontario: diritti e doveri

5.1 Il volontario di «C.A.R.S. ODV» è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di

lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5.3 Gli associati hanno l'obbligo di tenere un comportamento morale e civile consono alle finalità dell'Organizzazione.

5.4 Ogni volontario associato ha diritto ad un voto in Assemblea. Gli associati hanno diritto di elettorato attivo (proporsi per le cariche sociali) e passivo, vale a dire eleggere il Consiglio Direttivo. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività di «C.A.R.S. ODV» e di controllo sull'andamento della medesima.

5.5 Ogni volontario associato ha diritto di votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

5.6 Ogni volontario associato ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio: in particolare i volontari hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta anche telefonicamente al Segretario che fisserà un appuntamento in Sede entro 5 giorni lavorativi.

5.7 Ogni volontario associato ha diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

5.8 Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 Recesso, decadenza ed esclusione

6.1 I soci cessano di appartenere a «C.A.R.S. ODV» per morte recesso, decadenza ed esclusione. Può recedere, su domanda, il socio che non è più in grado di collaborare alle attività della Organizzazione. La domanda di recesso deve essere presentata al Consiglio Direttivo che prende atto in merito.

6.2 Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere agli scopi sociali;
- c) che non sia in regola col pagamento della quota annuale di adesione.

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quella di «C.A.R.S. ODV»;
- b) che non osserva le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso «C.A.R.S. ODV».

6.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato per iscritto contestato il fatto che può giustificare l'esclusione con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni. Le eventuali controdeduzioni entro 60 giorni vanno

presentate in Assemblea che delibererà l'esclusione, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

6.4 Il socio che cessa di appartenere a «C.A.R.S. ODV» per recesso, decadenza ed esclusione non conserva alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

ART. 7 Responsabilità ed assicurazione aderenti

7.1 Gli aderenti a «C.A.R.S. ODV» sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/17

ART. 8 Risorse economiche

8.1 «C.A.R.S. ODV» persegue le sue finalità esclusivamente con le entrate ammesse dal D.lgs 117/17 costituite da:

- a) richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- b) raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione

di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

- c) contributi degli aderenti e/o di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino

all'operatività del Registro unico nazionale
del terzo settore.

8.2 Il patrimonio di «C.A.R.S. ODV» comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.3 L'esercizio finanziario chiude il 31 -trentuno- dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio finanziario verrà predisposto dal tesoriere il rendiconto consuntivo.

ART. 9 Divieto di distribuzione degli utili

9.1 Ai fini dell'art 8.2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a chiunque anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

9.2 L'associazione ha quindi l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

ART. 10 Gli organi sociali

10.1 Sono organi sociali di «C.A.R.S. ODV»

1. L'Assemblea degli associati iscritti
2. Il Consiglio direttivo
3. Il Presidente

ART. 11 L'Assemblea

11.1 L'Assemblea degli associati iscritti viene convocata almeno una volta l'anno e, se necessario, anche su richiesta di 1/10 dei suoi membri. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o, in alternativa, anche a mezzo posta elettronica.

11.2 L'Assemblea di prima convocazione è validamente costituita con la presenza del 50%-

cinquantapercento- dei suoi membri e le decisioni sono prese a maggioranza semplice. L'Assemblea di seconda convocazione- che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

11.3 Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

11.4 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).

11.5 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'OdV, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 Compiti Assemblea e Assemblea Straordinaria

12.1 L'Assemblea

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati,
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ha quindi il potere di decidere in merito a qualunque aspetto dell'attività dell'OdV, su qualunque proposta avanzata, sulle iniziative in corso e sulle nuove iniziative da intraprendere e su quant'altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.

12.2 L'Assemblea che modifica lo Statuto è l'Assemblea Straordinaria ed è validamente

costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del cinquanta per cento più uno dei suoi membri e delibera il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $3/4$ -trequarti- degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

12.3 L'Assemblea nomina ogni tre anni il Consiglio Direttivo di cui agli artt.13-14-15.

12.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

ART.13 Consiglio Direttivo

13.1 «C.A.R.S. ODV» è retta da un Consiglio Direttivo che deve essere nominato sempre in numero dispari e quindi composto da 3, 5 e fino ad un massimo di 7 membri eletti dagli associati nell'ambito degli iscritti dell'Organizzazione e si applica l'art. 2382 del Codice Civile.



13.2 Le cariche sono totalmente gratuite.

13.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

Nel suo ambito viene eletto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere e le dette elezioni avverranno a maggioranza semplice.

13.4 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

- a) Assume tutte le decisioni in ordine a tutte le questioni che interessano la vita dell'OdV sotto il profilo organizzativo salvo ratifica dell'Assemblea;
- b) Esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Convoca l'Assemblea dell'OdV almeno 1 volta l'anno e quando è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
- d) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone

- all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- e) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- f) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- i) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- j) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

ART. 15 Convocazione del Consiglio Direttivo

15.1 La adunanze del Consiglio Direttivo si terranno ogni qualvolta si ritenga opportuno su invito del Presidente o su domanda motivata di un solo consigliere.

15.2 Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri, se il



Consiglio è composto di tre consiglieri è necessario che siano presenti tutti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 16 Il Presidente

16.1 Il Presidente è il legale rappresentante ed ha il potere di rappresentanza dell'OdV, ne coordina e controlla l'attività generale, convoca e presiede le sedute consiliari, vigila affinché venga data corretta esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

16.2 Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 26 c. 7 del D.lgs 117/17

ART. 17 Tesoriere-Segretario

17.1 Il tesoriere cura l'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'OdV.

17.2 Egli dovrà tenere costantemente informato il Consiglio Direttivo dell'andamento amministrativo di «C.A.R.S. ODV» e predisporre un rendiconto annuale per l'Assemblea e svolgere anche le

funzioni di segretario nella assemblee e riunioni di Consiglio.

ART. 18 Bilancio

18.1 Il bilancio consuntivo e preventivo contengono le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio sociale. Spetta al Consiglio Direttivo redigere il bilancio e all'Assemblea degli associati approvarlo con le maggioranze previste dall'art.11 del presente Statuto. Il bilancio consuntivo e preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Esso è depositato presso la sede sociale entro 15 giorni dalla data della seduta e può essere consultato da ogni associato.

18.2 Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000€ può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

Art. 19 Organo di controllo

19.1 Ai sensi del art.30 Dlgs 117/2017 è prevista la nomina di un organo di controllo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

19.2 L'obbligo di nomina di un organo di controllo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

19.3 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Dlgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

19.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

19.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 Bilancio sociale

20.1 nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro «C.A.R.S. ODV» depositerà presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicherà nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

20.2 nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui «C.A.R.S. ODV» pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui potrà afferire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 21 Partecipazioni collaborazioni e convenzioni
21.1 «C.A.R.S. ODV» partecipa e collabora con soggetti ed Enti pubblici e privati per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà. Copia di ogni accordo è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22 Scioglimento

22.1 Lo scioglimento di «C.A.R.S. ODV» è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4-tre quarti- degli associati i quali provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori e delibereranno in ordine alla

devoluzione del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 23 Dipendenti e collaboratori

23.1 «C.A.R.S. ODV» può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dal D.lgs 117/17 art.33

23.2 I rapporti tra «C.A.R.S. ODV» ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'OdV;

23.2 I volontari sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24 Responsabilità della organizzazione

24.1 «C.A.R.S. ODV» risponde, con le proprie risorse economiche, sia dei danni causati per inosservanza delle convenzioni sia dei contratti stipulati.

ART. 25 Assicurazione dell'organizzazione

25.1 L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26 Disposizioni finali

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia della Organizzazioni di Volontariato non riconosciute (art. 36 e seguenti del Codice Civile) e del D.lgs 117/17 e successive integrazioni e modificazioni.

26.2 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

26.3 A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di

efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente atto occupa fin qui facciate 26
di fogli 13

ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO N°VR0015

ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO: ART. 82 DLGS 117/17

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO C.A.R.S.

SEDE VIA S.MICHELE, 1 - 37141- VERONA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14/06/2019

Oggi 14 giugno 2019 alle ore 21:00 a seguito di regolare convocazione, si è riunita presso il Centro Officina di Viale Sicilia 69 in Verona l'assemblea straordinaria dei soci dell'OdV C.A.R.S. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del presidente e del segretario dell'Assemblea
2. Modifiche allo Statuto dell'O.d.V. C.A.R.S.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti più del 50% +1 dei soci dell'OdV, come si evince dall'elenco con le firme depositato in sede, ed è quindi presente la maggioranza qualificata prevista per le Assemblee straordinarie di modifica allo Statuto. Presiede l'Assemblea la Presidente Giorgia Abbondati che chiama a fungere da segretario il vicepresidente Dionigi Fazzini.

La presidente comunica che il Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) prevede che le Organizzazioni di Volontariato debbano adeguare e quindi modificare i loro statuti entro il 3 agosto 2019. Le modifiche sono principalmente volte a chiarire gli scopi sociali e garantire la democraticità della vita associativa. Alcune modifiche potevano essere adottate con la

sola convocazione dell'assemblea ordinaria, ma il codice ne prevede alcune, che è bene inserire, per le quali è necessaria la convocazione dell'assemblea straordinaria. Tali modifiche determinano anche delle aggiunte agli attuali articoli dello statuto e portano ad una differente numerazione complessiva. Ai soci viene letto integralmente il nuovo statuto e dopo alcune domande e relative delucidazioni, l'assemblea straordinaria all'unanimità e per alzata di mano

APPROVA

Il nuovo statuto dell'OdV C.A.R.S. Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 22:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

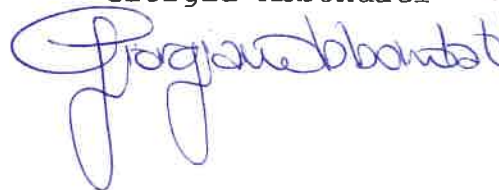
Il Segretario

Dionigi Fazzini



La Presidente

Giorgia Abbondati




Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Verona 1

Atti privati serie SP AN

32813

Liquidità:

ESSENTE

Addi (data del timbro e calendario)

12 LUG. 2019

IL FUNZIONARIO
Antonella Pasinetti

Firma in delega del Direttore Provinciale

